



Tribunale di Venezia
Sezione Prima Civile
Gruppo fallimentare

Con. Prev. N. 06/22 – TGV INTERNATIONAL S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Silvia Bianchi *Presidente*

Tania Vettore *Giudice relatore*

Sara Pitinari *Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 16.5.2022 la società TGV International S.r.l. unipersonale in liquidazione ha depositato ricorso per Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. avanti a questo Tribunale.

Con provvedimento del 23.5.2022, è stato concesso il termine di 120 giorni per il deposito del piano e della proposta, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F, termine prorogato di giorni 60 con successivo provvedimento del 27.10.2022 su istanza della società debitrice.

Nelle more, TGV International ha presentato l'istanza ex art. 161, comma 7, e 163 bis, ultimo comma, L.F., depositata in data 17.10.2022, rappresentando che la società A.B.F. S.r.l. aveva presentato un'offerta irrevocabile d'acquisto per l'immobile di proprietà della stessa, sito in Cazzago di Pianiga (Ve), via dell'Artigianato n. 31/1. Con provvedimento del 27.10.2022 è stata quindi disposta l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto dell'immobile oggetto dell'offerta suindicata.

In data 7.12.2022, avanti al Giudice delegato, l'immobile è stato aggiudicato alla medesima A.B.F. s.r.l. per il prezzo di € 311.500.

In data 19.12.2022 la società ricorrente ha, poi, depositato atto di rinuncia alla domanda di concordato, allegando la determina notarile e, in data 22.12.2022, ha presentato separata domanda in proprio di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex artt. 40 e 41 CCII.

Quanto alla procedura ex art. 163 *bis* l.f., il saldo prezzo è stato versato in data 8.2.2023, l'atto di compravendita notarile è stato stipulato in data 2.3.2023 e le domande di annotazione relative alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono state presentate come da nota 14.04.2023 del Commissario giudiziale.



Essendo stati completati gli adempimenti relativi al procedimento competitivo *ex art.* 163 bis l.f. può ora essere pronunciata l'improcedibilità della domanda di concordato (Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, n. 27936), dato atto che, con provvedimento di pari data, viene pronunciata separata sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale *ex art.* 49 CCII.

P.Q.M.

letto l'art. 162 l.f.,

dichiara l'improcedibilità della domanda di concordato.

Si comunichi alla ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/04/2023.

Il Giudice est.

Tania Vettore

Il Presidente

Silvia Bianchi

